SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 735)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARBI, DE GIUSEPPE, CODAZZI Alessandra, DELLA PORTA, ROMEI, BEVILACQUA, SENESE Antonino, TODINI, CACCHIOLI, MEZZAPESA, DE ZAN, RICCI, ASSIRELLI, SPEZIA e VITALE Antonio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1977

Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale

ONOREVOLI SENATORI. — Il contributo degli assistenti sociali ebbe fin dall'inizio della loro attività riconoscimenti positivi, come, ad esempio, quello della « Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria e sui mezzi per combatterla » (1950) che riteneva la loro opera « feconda di risultati » e che vedeva nel servizio sociale « uno strumento indispensabile e di moderna vita associata ».

Si ripresenta ancora una volta però la paradossale situazione per cui lo Stato impiega dei professionisti in compiti estremamente delicati e di rilevante importanza sociale, se teniamo presente in maniera particolare l'indirizzo emergente in documenti pubblici di grande rilievo, relativi ai progetti di riforma sanitaria e dell'assistenza sociale, e che esigono una elevata qualificazione professionale, senza che sia in alcun modo disciplinata l'acquisizione del titolo professionale.

Se la professione di assistente sociale ha già acquisito numerosi meriti nell'attuale ordinamento assistenziale, non c'è dubbio che essa acquisti un ruolo determinante in questa rinnovata concezione dell'intervento sociale.

Tuttavia, pur essendo tutti convinti della importanza che tale professione riveste e rivestirà nell'immediato futuro, si riscontrano inspiegabili carenze cui, fino ad oggi, non si è posto rimedio; carenze, del resto, già riconosciute in sede parlamentare attraverso la presentazione di provvedimenti specifici, nonostante i quali, per una serie di motivi che non è qui il caso di ricordare, non è stato ancora possibile giungere alla disciplina delle scuole di servizio sociale.

La mancanza di una disciplina che riguardi innanzitutto il riconoscimento del titolo professionale, se da un lato non consente un inserimento adeguato degli assistenti sociali negli enti, dall'altro finisce col privare

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

questi ultimi di un loro apporto pienamente qualificato, rendendo impossibili l'affermazione e l'evoluzione di ogni caratteristica peculiare del servizio sociale stesso.

Va inoltre rilevato che, in assenza di una precisa disciplina delle sedi di formazione degli assistenti sociali, si è determinata una negativa disorganicità nella istituzione e nel funzionamento delle relative scuole. Si è avuta così una proliferazione di scuole di dubbia serietà e con una impostazione scientifica estremamente approssimativa. È sufficiente un dato: nel 1974 ad un concorso per assistenti sociali del Ministero di grazia e giustizia si sono presentati candidati provenienti da 102 scuole di servizio sociale.

Soltanto di recente alcune scuole di servizio sociale hanno iniziato a funzionare presso alcune facoltà universitarie come scuole « dirette a fini speciali ». Ma questa iniziativa non può di per sè costituire una sufficiente soluzione del problema, che si ritiene debba trovarsi nel quadro dell'ordinamento universitario.

In attesa di poter procedere ad una definitiva disciplina, sembra traguardo importante prevedere una regolamentazione delle scuole esistenti che tenda a realizzare una omogeneità culturale, professionale e giuridica di chi intende avviarsi a questa attività professionale sempre più rispondente alle esigenze di una moderna concezione dei servizi sociali.

Il disegno di legge fissa pertanto anche i criteri generali per disciplinare l'istituzione e l'attività delle scuole di servizio sociale onde evitare una loro disorganica proliferazione, con conseguente degradazione del livello culturale degli studi e della preparazione professionale degli allievi; nel tempo stesso prende in esame la necessità di procedere ad una valutazione delle scuole esistenti, per limitare l'autorizzazione a rilasciare diplomi aventi valore legale solo a quelle che rispondano ai requisiti ritenuti indispensabili per una seria preparazione a questa professione.

Nel ribadire pertanto che il presente disegno di legge ha lo scopo precipuo di conferire valore legale al titolo di studio di assistente sociale e di disciplinare la vita e la attività delle varie scuole di servizio sociale oggi esistenti nel nostro Paese, si prevede, nelle norme transitorie, la sanatoria per tutti coloro che, in possesso di determinati requisiti, hanno già conseguito il diploma di assistente sociale.

I presentatori confidano che il Parlamento vorrà prendere in considerazione ed approvare il disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Definizione e fini*)

Le scuole di servizio sociale hanno lo scopo di formare gli assistenti sociali mediante lo studio di discipline specializzate e l'esercizio pratico di tecniche operative.

Il corso di studi ha durata triennale e rilascia il diploma di assistente sociale, titolo valido per l'accesso alle carriere del servizio sociale presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici.

Art. 2.

(*Ordinamento*)

Per l'ammissione alla scuola è richiesto il possesso di un titolo di studio valido per l'accesso ad una facoltà universitaria.

Le discipline obbligatorie di insegnamento, di cui alla tabella annessa alla presente legge, sono impartite ciascuna per un intero anno o per un biennio o triennio accademico e per non meno di tre ore settimanali di lezione.

L'insegnamento delle discipline del gruppo professionale è integrato da esercitazioni pratiche di gruppo di durata non inferiore a due ore settimanali per ciascuna materia.

Al termine di ciascun anno si sostengono esami di profitto orali e pratici.

Gli insegnamenti pluriennali importano un unico esame alla fine dei corsi.

Al termine del corso triennale si sostiene un esame di diploma che consta di una dissertazione orale su un lavoro preventivamente preparato.

Art. 3.

(*Personale insegnante*)

Il personale insegnante deve possedere i requisiti di idoneità all'insegnamento secon-

dario o universitario; le esercitazioni pratiche e di tirocinio possono essere affidate ad esperti ed operatori del settore.

Art. 4.

(*Scuola non statale*)

Le scuole di servizio sociale non statali possono ottenere, a domanda, il riconoscimento legale, purchè in possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

Il riconoscimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La vigilanza è affidata al Ministero della pubblica istruzione, al quale dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'anno accademico, gli eventuali mutamenti delle condizioni richieste per il riconoscimento.

Ai diplomati delle scuole di servizio sociale legalmente riconosciute, che chiedano la iscrizione ad una facoltà universitaria che presenti corsi di studi affini, potrà essere concessa, su conforme parere del consiglio di facoltà, la iscrizione ad anni successivi al primo e la convalida di esami sostenuti.

Art. 5.

(*Disposizioni transitorie*)

Gli assistenti sociali, che abbiano conseguito il titolo prima dell'entrata in vigore della presente legge in scuole non statali di servizio sociale sulla base di un piano di studi di durata triennale, ovvero biennale se conseguito anteriormente all'anno accademico 1958-59, e che siano in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, possono ottenere il riconoscimento legale del titolo conseguito, previo esame colloquio da sostenere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, davanti a commissioni nominate dal Ministero della pubblica istruzione.

Agli assistenti sociali che abbiano ottenuto detto riconoscimento si applicano le

disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

I diplomati delle scuole dirette a fini speciali di servizio sociale annesse alle università statali o legalmente riconosciute sono esonerati da tale esame; il titolo rilasciato da dette scuole ha, a tutti gli effetti, valore legale.

Art. 6.

(*Norme regolamentari*)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, sarà emanato il Regolamento di esecuzione per disciplinare le modalità di costituzione delle commissioni previste dalla presente legge.

Art. 7.

(*Norme di rinvio*)

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvate con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modifiche.

TABELLA DEGLI INSEGNAMENTI DELLE SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE

GRUPPO A

(*Insegnamenti di base*)

1) psicologia;
2) psico-patologia;
3) psicologia sociale;
4) antropologia;
5) sociologia (biennale);
6) filosofia morale;
7) diritto di famiglia e legislazione minorile;
8) diritto del lavoro e legislazione sociale;
9) elementi di diritto pubblico e di legislazione assistenziale;
10) biologia e fisiologia umana;
11) igiene e medicina sociale;
12) storia delle istituzioni politiche e sociali;
13) lingua straniera.

GRUPPO B

(*Insegnamenti professionali*)

1) servizio sociale e politica sociale;
2) servizio sociale a livello individuale (triennale);
3) servizio sociale di gruppo (biennale);
4) amministrazione ed organizzazione dei servizi sociali (biennale);
5) metodologia della ricerca applicata al servizio sociale (triennale);
6) etica professionale.

RIPARTIZIONE DEGLI INSEGNAMENTI PER ANNO ACCADEMICO

1° anno. — *Insegnamenti di base*:

1) psicologia;
2) sociologia I;
3) elementi di diritto pubblico e legislazione assistenziale;
4) biologia e fisiologia umana;
5) lingua straniera.

Materie professionali:

1) servizio sociale e politica sociale;
2) servizio sociale a livello individuale I;
3) metodologia della ricerca applicata al servizio sociale I;
4) amministrazione ed organizzazione dei servizi sociali I.

2° anno. — *Insegnamenti di base*:

1) psicopatologia;
2) sociologia II;
3) diritto del lavoro e legislazione sociale;
4) igiene e medicina sociale;
5) psicologia sociale;

Materie professionali:

1) servizio sociale di gruppo I;
2) servizio sociale a livello individuale II;
3) metodologia della ricerca applicata al servizio sociale II;
4) etica professionale;
5) amministrazione ed organizzazione dei servizi sociali II.

3° anno. — *Insegnamenti di base*:

1) antropologia;
2) filosofia morale;
3) storia delle istituzioni politiche e sociali;
4) diritto di famiglia e legislazione minorile;

Materie professionali:

1) servizio sociale a livello individuale III;
2) metodologia della ricerca applicata al servizio sociale III;
3) servizio sociale di gruppo II;